

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1110)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(TAMBRONI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1960

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Col recente decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, è stata, come è noto, ridotta l'imposta di fabbricazione sulla benzina e sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili.

Proseguendo nella politica diretta a favorire la riduzione dei costi attraverso la diminuzione dei prezzi dei fattori che concorrono al processo produttivo, il Governo ha ritenuto di apportare, compatibilmente con la situazione del bilancio, anche una diminuzione dell'imposta di fabbricazione gravante sul petrolio e sull'olio combustibile (residui della lavorazione degli oli minerali), prodotto, quest'ultimo, di largo impiego sia nella maggior parte delle industrie, quale fonte di energia, sia nel riscaldamento in genere.

Poichè la vigente legislazione assoggetta ad aliquota d'imposta uguale a quella dei residui densi per forni e caldaie l'olio minerale greggio, naturale destinato allo stesso impiego nonchè gli oli da gas utilizzati in taluni usi agevolati (ricerche petrolifere, produzione di energia elettrica, azionamento di macchine idrovore) si sono correlativamente ridotte le rispettive aliquote di tributo.

Il nuovo trattamento fiscale dei prodotti in parola è previsto dall'unito decreto-legge che, all'articolo 1, prevede la riduzione da lire 8.000 a lire 6.000 per quintale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio nonchè una corrispondente diminuzione delle aliquote dello stesso tributo previsto dal decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, per il prodotto denominato « cherosene » — fiscalmente equiparato al petrolio — destinato all'azionamento degli aerei militari a reazione.

Per quanto concerne i residui della lavorazione (olio combustibile), l'articolo 2 sostituisce ai tre tipi attualmente contemplati dalla lettera F della tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, una ripartizione in quattro categorie, maggiormente aderenti alle nuove esigenze del mercato.

Tenuto conto che i residui per forni e caldaie, densi, fluidi e fluidissimi assolvono attualmente un'imposta, rispettivamente, di

lire 310, 400 e 500, le nuove aliquote del tributo per le cennate quattro categorie (lire 250 per i densi, 320 per i semifluidi, 370 per i fluidi e 440 per i fluidissimi) sono state fissate, come di consueto, in relazione alle caratteristiche qualitative del prodotto.

Le aliquote ridotte d'imposta per gli oli da gas e per i residui impiegati negli usi agevolati specificati nel decreto-legge sono state ragguagliate alla nuova imposta prevista per l'olio combustibile *denso* (lire 250 per quintale).

Con l'articolo 3 del decreto-legge si aggiornano i criteri di classificazione dei residui della lavorazione e si stabiliscono le caratteristiche per la suddivisione di quelli da usare come combustibili nelle caldaie e nei forni nelle quattro segnalate categorie.

L'articolo 4 provvede ad uniformare le disposizioni della tariffa doganale alla ripartizione di detti residui stabilita per la produzione nazionale.

In relazione alla fungibilità d'impiego tra gas metano ed olio combustibile, si apporta, con l'articolo 5, un correlativo ritocco anche all'imposta erariale su detto gas, riducendola da lire 1,50 a lire 1 per metro cubo.

Allo scopo, infine, di consentire lo smaltimento delle giacenze di prodotto che ha assolto le vigenti aliquote d'imposta, si dà al provvedimento, con l'articolo 6, una decorrenza posticipata di 45 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Le nuove misure dell'imposta di fabbricazione sui prodotti che formano oggetto del provvedimento, oltre alle favorevoli ripercussioni nel costo delle produzioni industriali e del riscaldamento, fanno ragionevolmente prevedere un incremento dei consumi, talchè la contrazione di gettito conseguente alle indicate diminuzioni d'imposta troverà copertura in parte con l'accennato incremento dei consumi ed in parte coi maggiori proventi derivanti dal provvedimento che porta modificazioni alle tasse speciali sui contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079.

Del decreto-legge suindicato si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, recante diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

ALLEGATO

Decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 1° luglio 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTA la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa;

VISTA la legge 24 marzo 1958, n. 358, che proroga al 30 giugno 1960, l'efficacia del predetto decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione sulla benzina nonché sugli oli da gas da usare direttamente come combustibile;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per la riduzione dei prezzi di alcuni prodotti petroliferi;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio è ridotta da lire 8.000 a lire 6.000 per quintale.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, prorogata con la legge 24 marzo 1958, n. 358, e col decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, sono ridotte, per il prodotto denominato « cherosene » destinato all'Amministrazione della difesa, da lire 8.000 a lire 6.000 per quintale per il contingente annuo di tonnellate 17.000 e da lire 800 a lire 600 per quintale per i quantitativi eccedenti detto contingente.

Art. 2.

Le lettere *A* ed *E*, numeri 3, 4 e 5, nonché la lettera *F*, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, della tabella B, allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono modificate come segue:

	Aliquota per quintale lire
A) Oli minerali greggi, naturali:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni	250
E) Oli da gas:	
3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	250
4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	250
5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250
F) Residui della lavorazione:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	250
b) semifluidi	320
c) fluidi	370
d) fluidissimi	440
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	250
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	250
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	250

Art. 3.

La lettera *G* della tabella *C* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è modificata come segue e sono in conformità modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa generale dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni:

G) Residui della lavorazione:

1) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro, aventi:

a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 per cento in volume (metodo A.S.T.M.);

b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 4 alla distanza di centimetri 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

Si classificano come « residui della lavorazione » anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e b) ed un punto di infiammabilità (Pensky Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purchè il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50 per cento in volume.

Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10/a/6 alfa II della tariffa dei dazi doganali di importazione si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

2) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):

I) densi-viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi *Engler* ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) semifluidi-viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi *Engler* ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidi-viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi *Engler* (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi-viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi *Engler* ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

Art. 4.

La voce 27.10/a/6 alfa I della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« alfa) da usare direttamente come combustibili:

I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

aa) densi	dazio generale	3 %
bb) semifluidi	»	6 %
cc) fluidi	»	6 %
dd) fluidissimi	»	6 % »

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio sui residui densi della voce 27.10/a/6 alfa I/aa) ed è ridotto temporaneamente al 3 per cento il dazio dei residui semifluidi, fluidi e fluidissimi della voce 27.10/a/6 alfa I/bb), cc) e dd). A tali dazi sono applicabili le riduzioni previste per i prodotti importati dagli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea.

Art. 5.

L'imposta erariale e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, è ridotta da lire 1,50 a lire 1 per ogni metro cubo di gas alla temperatura di 15° C. ed alla pressione normale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1960.

GRONCHI

Visto: *Il Guardasigilli*: GONELLA

TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI -
ANDREOTTI - COLOMBO - MARTINELLI